

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1118)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, OLIVA, BERTHET, TRABUCCHI, DINDO, BISSORI, TORELLI, DE ZAN, PELIZZO, SEGNANA, BIAGGI, MAZZAROLLI, DALVIT, ZELIOLI LANZINI, TREU, MORANDI, BURTULO, BOSSO, ALBERTINI, MARTINELLI, CIPELLINI, MERLONI e CIFARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

### Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Club alpino italiano è stato riordinato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, e con la stessa legge è stato disposto — a suo favore — un contributo annuo di lire 80.000.000, iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il legislatore aveva, già allora, preso in particolare considerazione il fatto che il sodalizio, pur essendo una libera associazione, era andato assumendo, col trascorrere del tempo, funzioni ed iniziative non solo per i propri soci, ma anche per tutti coloro che, in estate ed in inverno, frequentano la montagna. Tali sono ad esempio la manutenzione dei rifugi e delle attrezzature alpinistiche, l'adozione di adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti (articolo 2 della legge n. 91) e l'organizzazione dei corsi per guide e portatori (articolo 3 della stessa legge); questi compiti, essenzialmente pubblicistici, hanno motivato lo stanziamento a carico dello Stato.

Per la determinazione dell'ammontare del contributo durante l'iter preparatorio della legge n. 91, era stato stabilito un approssimativo parallelismo con le entrate medie per quote sociali che nel triennio 1956-58 si aggiravano, appunto, sugli 80.000.000. Da allora, con l'aumento progressivo dei soci, sono cresciute le entrate sociali (anche per effetto di un intervenuto aumento della quota sociale) fino a raggiungere — negli ultimi anni — circa 230 milioni, cosicché, se si dovesse adottare il parallelismo precedente, il nuovo contributo dello Stato dovrebbe essere elevato a tale importo.

Una tale impostazione sarebbe, peraltro, alquanto semplicistica mentre la richiesta di un maggior contributo è motivata dal continuo e progressivo aumento degli oneri sostenuti dal CAI per i compiti d'interesse pubblico già previsti e per altri che se ne sono aggiunti quali per esempio quelli del settore « neve e valanghe », per le segnalazioni che interessano tutti coloro che per lavoro o per svago frequentano la montagna nella stagione invernale.

Del resto già in sede di discussione dell'attuale legge (vedi seduta del 22 febbraio

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1962 della 9ª Commissione del Senato) era stata rilevata l'insufficienza del contributo di lire 80.000.000 proposto dal Governo, soprattutto in relazione ad una delle attività — quella del soccorso alpino — che già andava assumendo sempre maggior importanza in relazione al fatto che italiani e stranieri salgono sempre con maggior frequenza i nostri monti. Per valutare l'importanza e le esigenze di questo settore basta pensare che l'impianto di stazioni di soccorso, con l'attrezzatura necessaria di materiali, importa un piano finanziario di circa 290 milioni, calcolando che le stazioni di media importanza sono 140 e quelle di particolare importanza 20, con un costo medio unitario di lire 1.800.000. Orbene, negli ultimi tempi il CAI ha potuto spendere per questo scopo poco più di 20 milioni annui comprendendo anche le spese di manutenzione.

Ma anche gli altri settori « pubblicitici » richiedono urgenti coperture finanziarie come brevemente verremo esponendo. Per la prevenzione degli infortuni occorre, soprattutto, l'istruzione dei giovani e la preparazione alla montagna che viene fatta con le scuole di alpinismo, che sono organizzate e sostenute dal CAI, mentre, per esempio in Francia, a Chamonix, funziona la scuola di alta montagna organizzata e finanziata come un pubblico istituto scolastico. Attualmente il CAI può spendere, a tal fine, circa 10 milioni all'anno contro i 40 occorrenti, come minimo.

Per la manutenzione dei rifugi, tenendo conto che il loro valore patrimoniale si può calcolare sui 6.500.000.000, anche una modesta incidenza per spese di manutenzioni dell'1 per cento importerebbe una spesa annua di circa 60 milioni, mentre attualmente se ne possono spendere poco più di 20.

Connesso con il problema dei rifugi e con quello del soccorso alpino vi è quello della preparazione, addestramento delle guide e dei portatori e della loro assicurazione contro gli infortuni. Orbene, per una perfetta efficienza di questa attività occorrerebbero 30 milioni annui contro i 16 milioni che attualmente il bilancio del CAI consente di spendere.

Bastano questi pochi cenni per sottolineare l'urgenza di un aumento del contributo attuale dello Stato, del chè era persuaso il Ministro del turismo e dello spettacolo, che — con sua nota del 9 marzo 1967, n. 2439/108, al Presidente del CAI — comunicava che « lo schema di disegno di legge diramato dal mio Ministero per l'adeguamento dei mezzi finanziari dell'organizzazione turistica nazionale, prevede, appunto, l'aumento del contributo statale al CAI dagli attuali 80.000.000 ai 120.000.000 annui ».

Sono passati, ancora, degli anni ed il contributo non è stato variato, mentre gli oneri che il CAI sostiene sono andati sempre più crescendo.

Per le ragioni sopra esposte ed omettendo altre considerazioni (spedizioni extraeuropee, ricerca scientifica, manuali guida, eccetera), che militano a favore di questo benemerito sodalizio che è il CAI e dei compiti che esso svolge, riteniamo che il contributo annuo a carico dello Stato dovrebbe essere elevato dagli attuali 80.000.000 a 160.000.000 ed in tal senso presentiamo formale proposta.

Onorevoli senatori, nel concludere vorremmo rilevare che qualora il CAI cessasse di svolgere o dovesse ridurre le attività di natura pubblicitica, altre amministrazioni, enti o privati le dovrebbero assumere, in quanto trattasi di esigenze non trascurabili nel quadro dell'attuale progresso nazionale, e gli oneri sarebbero anche maggiori, non solo per la preparazione specifica che il sodalizio ha acquisito in un secolo di esperienza nell'affrontare i problemi della montagna, ma anche perchè per i suoi uomini vige il principio del volontarismo che trova soddisfazione solo di natura morale per l'amore che essi nutrono per la montagna. Si suol con questo significare che il curare la manutenzione dei rifugi, il promuovere, dirigere e guidare corsi di preparazione alpinistica, il sovrintendere ed organizzare il soccorso alpino e le altre attività di carattere pubblicitico sono compiti svolti gratuitamente dai soci del sodalizio senza alcun compenso professionale.

Confidiamo, quindi, che il Senato vorrà confortare col suo voto favorevole questo nostro disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano fissato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, in lire 80.000.000, viene aumentato a lire 160.000.000 con decorrenza 1° gennaio 1970.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.